tuto meridionale; e mi dispiace che un altro istituto indugi a portare il suo aiuto alla modesta, ma laboriosa popolazione di Campomaggiore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giovanelli, *relatore.* La Commissione ha osservato che la legge del 26 luglio 1888 obbliga il Governo ad uno stanziamento di 25,000 lire all' anno affine di provvedere ad una parte degli interessi del mutuo di 500,000 lire da concedersi ai danneggiati di Campomaggiore, da parte di un Istituto di credito fondiario.

Per alcuni anni si fece lo stanziamento, ma poi, siccome i Comuni non hanno mai ottenuto i mutui dall'Istituto, si è soppresso e si lasciò il capitolo semplicemente per memoria. Ora, se il collega Materi intende dire che il Governo deve eseguire la legge del 26 luglio 1888, nulla di più giusto, perchè le leggi obbligano tanto i privati quanto il Governo; ma, se egli chiede che il Governo si ingerisca nelle operazioni di mutuo, assumendo responsabilità maggiori di quella che la legge del 26 luglio 1888 gli attribuisce, io credo che il suo desiderio non potrebbe essere assecondato, e quindi la Commissione non potrebbe accettare il suo ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, *ministro di agricoltura e commercio.* Conosco le condizioni dolorose di quelle popolazioni ed apprezzo le considerazioni svolte dall'onorevole Materi intorno agli indugi che hanno impedito la completa esplicazione della legge in pro dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore.

Non rifarò la storia delle trattative corse con gli Istituti di credito fondiario per indurli ad assumere le operazioni da quella legge indicate. Esse sono note e dimostrano che il Governo non è venuto meno al suo dovere di promuovere con ogni mezzo la esecuzione della legge predetta. Mi limiterò a dare all'onorevole Materi una risposta.

Se ho ben capito il suo concetto, egli domanda solo questo: Sarà eseguità la legge? Saranno, cioè, mantenuti gl'impegni che un Istituto di credito fondiario (quello della Banca Nazionale ed ora della Banca d'Italia) aveva assunto per porre in esecuzione la legge?

Più volte il Governo (e prima che io fossi al Ministero di agricoltura e commercio, e dopo reiteratamente per opera mia) ha insistito presso la Banca d'Italia, perchè fosse data esecuzione ai patti convenuti. Furono sollevate da quell'Istituto, in dipendenza della nuova legge bancaria del 10 agosto 1893, alcune obbiezioni delle quali qui non è il luogo di discutere.

Oggi ho motivo di ritenere e di potere dichiarare che la Banca d'Italia, secondo recenti comunicazioni che ho avuto, sia disposta ad assumere le operazioni di mutuo a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore.

Quindi prego l'onorevole Materi di prendere atto delle mie dichiarazioni e di ritirare il suo ordine del giorno; tanto più, che, come ha detto l'onorevole Odescalchi, io non ho grande simpatia per gli ordini del giorno. Credo alla sostanza, non guari alla solennità delle forme. E qui, in sostanza, lo stato delle cose è oggi conforme ai voti dei quali fu spesso interprete presso il Governo l'onorevole Materi, come egli lo fu ancora poc'anzi colle parole da lui pronunziate.

Presidente. L'onorevole Materi ha facoltà di parlare.

Materi. L' ultima dichiarazione fatta dall'onorevole ministro mi affida pienamente.

Dal momento che il ministro ci assicura che la Banca d'Italia è disposta a mantenere i suoi impegni, io non ho alcuna ragione di insistere nel mio ordine del giorno.

Prendo quindi atto della dichiarazione formale del ministro, e ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 117.

Capitolo 118. Concorso a favore di consorzi per derivazione di acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª), *per memoria.*

Categoria quarta — *Partite di giro* - Capitolo 119. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 141,010.80.

Capitolo 120. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (*Spesa d'ordine*), *per memoria.*

Stanziamento complessivo dello stato di